

NOTA INFORMATIVA N. 19/2018

DICEMBRE 2018: ULTIME FATTURE CARTACEE, DETRAZIONE IVA A RISCHIO E CENE NATALIZIE.

Le fatture cartacee devono essere consegnate entro fine anno. L'iva sulle fatture datate dicembre e ricevute a gennaio può essere detratta solo nel 2019. Deducibilità dei costi per pranzi e cene natalizie.

1. Emissione delle fatture cartacee a fine dicembre 2018

L'obbligo di fatturazione elettronica si applica "alle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2019" (art. 1, co. 916, L. 27 dicembre 2017 n. 205). "La fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente" (art.1, co. 1, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Dalla combinata lettura delle due sopra richiamate norme, consegue che una fattura cartacea datata 31.12.2018 deve essere consegnata o spedita al cliente entro tale data; se inviata successivamente, dovrà essere trattata in formato elettronico (e quindi trasmessa al Servizio di Interscambio entro il 16 gennaio facendola concorrere alla liquidazione di dicembre), o sarà considerata omessa e al cessionario/committente sarà impedita la detrazione dell'iva.

La fattura non è invece soggetta all'obbligo del "trattamento" elettronico se è spedita nel 2018 in modalità cartacea anche se ricevuta dal cessionario/committente nel 2019.

Si consiglia quindi di evitare la prassi – non corretta – di emettere a primi giorni di gennaio 2019 fatture con data 31 dicembre 2018, ma di anticipare l'emissione delle fatture per consentirne la consegna entro fine anno.

Anche le fatture differite relative a consegne avvenute a dicembre 2018, pur potendo essere emesse entro il 15 gennaio 2019, dovranno essere emesse in formato xml.

2. Detrazione dell'iva per le fatture ricevute nel 2019 relative ad operazioni effettuate nel 2018.

È possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'iva relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione (art. 1, co. 1 del DPR 23 marzo 1998, n. 100, come modificato dal D.L. 119/2018). Di conseguenza, l'iva su una fattura relativa ad un'operazione effettuata in novembre e ricevuta entro il 15 dicembre può essere detratta nella liquidazione del 16 dicembre.

Fanno eccezione le fatture relative ad operazioni effettuate nell'anno precedente, con la conseguenza che il cessionario/committente non può esercitare il diritto alla detrazione nella liquidazione relativa al mese di dicembre 2018 (entro il 16 gennaio 2019) in relazione alle operazioni effettuate in tale mese, le cui fatture siano state ricevute nei primi 15 giorni di gennaio 2019.

Si suggerisce pertanto di contattare i fornitori affinché consegnino entro fine anno le fatture relative ad operazioni effettuate a dicembre, anche per evitare agli stessi fornitori i problemi indicati al precedente § 1.

Si rammenta inoltre che, in relazione alle fatture per operazioni effettuate a dicembre 2018, ricevute nello stesso mese, ma registrate nel 2019, il diritto alla detrazione potrà essere esercitato non oltre il termine di presentazione della dichiarazione annuale iva relativa al 2018; si renderà pertanto necessaria la predisposizione di un registro iva sezionale che permetta di escludere queste operazioni dalla liquidazione Iva del mese del 2019 in cui sono state registrate.

3. Cene e pranzi di Natale

In prossimità delle festività natalizie le aziende sono solite organizzare buffet, pranzi e cene a cui invitare dipendenti, collaboratori e clienti.

Le cene organizzate dall'impresa/datore di lavoro per lo scambio degli auguri natalizi a cui sono presenti solo dipendenti non sono considerate spese di rappresentanza, ma somministrazione gratuita di alimenti e bevande deducibile al 75% (art. 109, co.5, TUIR), nel limite del 5 per mille delle spese per prestazioni di lavoro dipendente (art. 100, co.1, TUIR) e con iva indetraibile in quanto relativa ad un costo per i dipendenti.

Sono invece considerate spese di rappresentanza gli eventi organizzati dall'imprenditore con soggetti terzi, clienti e fornitori, anche se vi partecipino dipendenti. Di conseguenza, le cene sono deducibili nel limite del 75% della spesa sostenuta, entro il limite dell'ammontare massimo deducibile nell'anno per spese di rappresentanza: 1,5% dei ricavi e proventi fino a 10 milioni di euro; 0,6% dei ricavi e proventi da 10 milioni a 50 milioni; 0,4% dei ricavi e proventi eccedenti 50 milioni; iva indetraibile.

È comunque buona prassi conservare nota dei soggetti che hanno partecipato agli eventi aziendali, anche attraverso annotazione sul retro della fattura.

17 dicembre 2018